



**Ministero dell'Istruzione**  
**Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Lodi**  
Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 037150967  
C.F. 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it  
cpialodi@gmail.com lomm022001@istruzione.it lomm022001@pec.istruzione.it

Circ. n.º 13

Lodi, 10 ottobre 2022

- A tutto il personale
- Alla DSGA
- All'Albo, Atti, Sito web

### **OGGETTO: Nuove indicazioni gestione casi covid19**

Con la presente si forniscono le nuove indicazioni per la gestione dei casi di Covid19 forniti da Regione Lombardia - ATS Milano Città Metropolitana

- In caso di **sintomi sospetti**, l'alunno/a deve **rimanere a casa**, rivolgersi al medico curante e attenersi alle sue indicazioni.
- In caso di manifestazioni di **sintomi a scuola**, l'alunno/a **va allontanato** e la scuola **non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica**.
- In attesa di eventuale esecuzione di tampone o dell'esito dello stesso, l'alunno/a deve rimanere in isolamento a casa. Se l'esito è negativo e dopo la valutazione del medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

#### **Nota bene**

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

- **L'alunno/a positivo/a al Covid**, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni** dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi. Al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio: tampone positivo in data 1 settembre – tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

In caso di **persistenza della positività**, l'isolamento si conclude dopo **14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo**.

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione rilasciata da ATS.

- **L'operatore positivo/a al Covid**, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni** dal riscontro della positività. Al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio: tampone positivo in data 1 settembre – tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare alla segreteria dell'istituto l'esito negativo del tampone, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile su <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

- Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto l'attività educativa e didattica continuerà sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall'ultimo giorno di scuola del caso positivo.

### Schema riassuntivo delle modalità attuative:

SCUOLA	AZIONI SCUOLA	AZIONI EATS	AZIONI ALUNNO – COMPAGNI DI CLASSE	PERSONALE SCOLASTICO
<p>In presenza del primo caso <b>positivo</b>.</p> <p>I casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati dalla scuola.</p>	<p><b>l'attività didattica prosegue</b> per tutti tranne che per i soggetti positivi al Covid-19</p> <p>-segnala sul portale scuola indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo</p> <p><b>senza comunicare i contatti</b></p> <p>scarica <b>informativa di autosorveglianza</b> per la classe e la consegnano agli alunni.</p>	<p>ATS valida la segnalazione tramite il portale scuola</p>	<p>- l'attività didattica prosegue <b>in presenza</b> con l'utilizzo di <b>mascherine FFP2</b> da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al Covid-19</p> <p>- se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, in caso di risultato negativo ma ancora in presenza di sintomi, va ripetuto al quinto giorno dalla data dell'ultimo contatto</p>	<p>- per il personale scolastico si applica il regime di autosorveglianza di cui all'art. 10-ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (trascritto in calce alla presente circolare)</p>

### N.B.

- eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa che prosegue fino al suo naturale completamento (**10 giorno dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo**); pertanto, come già esposto, i casi positivi successivi al primo durante il periodo di autosorveglianza non dovranno essere segnalati dalla scuola

-per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all'intero gruppo classe

- per gli **alunni con fragilità**, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l'**utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** ed in particolare è raccomandata, se non già eseguita, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale

- in caso di **contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (ad es. in famiglia)** si applica il regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP per 10 giorni dopo l'ultimo contatto e tampone solo in caso di sintomi. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza.

In caso di studenti minorenni, la famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

Art. 10-ter del DL n.52 del 22 aprile 2021: (Isolamento e autosorveglianza).

1. 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione *(salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata)*.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui *((all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5))*, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

Nota: ai sensi dell'art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.